

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1525 DEL 20/09/2024

O G G E T T O

RINNOVO CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ “PROMOZIONE LAVORO” PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PREVISTE DAL CORSO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (EX L.R. N. 20/2001 E S.M.I.).

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1608/24

Il Responsabile “U.O.S. Formazione” riferisce:

“Con L.R. 16.08.2001 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione del Veneto ha istituito la figura dell’Operatore Socio Sanitario, prevedendo le competenze professionali, le attività ed i contesti operativi, ed ha definito le modalità organizzative e gestionali dei relativi corsi di formazione.

Sulla base della citata L.R. n. 20/2001 e del fabbisogno annualmente rilevato vengono attivati i relativi corsi di formazione da parte della Giunta regionale, la quale nel tempo ha emanato una numerosa serie di avvisi pubblici per la realizzazione di tali iniziative formative da parte degli Organismo di formazione, accreditati ai sensi della L.R. n. 19/2002.

Con DGR n. 3911 del 31.12.2001 è stato regolamentato il percorso formativo per Operatore Socio Sanitario.

Con Decreto Regionale n. 355 dell’11.04.2022 del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione è stata approvata la variazione dell’articolazione del monte ore dei tirocini dei corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario.

Con Decreto Regionale n. 65 del 27 Maggio 2022 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, è stato approvato il documento che ha definito gli obiettivi formativi di tirocinio e le schede di valutazione inerenti i corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario.

Con DGR n. 811 del 05.07.2022, la Regione Veneto ha approvato un bando per la realizzazione di percorsi formativi per Operatore Socio Sanitario.

Con successivo Decreto Regionale n. 1028 del 26.08.2022 la Regione Veneto ha approvato il progetto n. 2517-1-811-2022 di Cooperativa Sociale di Solidarietà “Promozione Lavoro”, dando avvio al relativo percorso formativo per Operatore Socio Sanitario nel territorio di competenza dell’Azienda ULSS 8 Berica.

Il piano studi del Corso di formazione in oggetto prevede un tirocinio obbligatorio di 520 ore così ripartito:

- 260 ore in strutture residenziali, semiresidenziali per anziani non autosufficienti;
- 100 ore in unità operative di degenza ospedaliera per adulti, ospedali di comunità, unità riabilitative territoriali, Hospice;
- 80 ore presso strutture e servizi diurni afferenti alle aree disabilità, salute mentale, dipendenze, integrazione sociale e scolastica;
- 80 ore di assistenza domiciliare o comunità alloggio.

Ciò premesso, Cooperativa Sociale di Solidarietà “Promozione Lavoro”, in qualità di organismo di formazione accreditato presso la Regione del Veneto (Cod. Ente 2517), titolare di Corsi per Operatore Socio Sanitario, ha chiesto, con nota agli atti, il rinnovo della convenzione, scaduta nel mese di giugno u.s., per lo svolgimento di attività di tirocinio dei propri iscritti presso le strutture di questa Azienda.

Considerato quanto disposto con il Decreto n. 1028/2022 sopra richiamato, si propone la stipula della convenzione con Cooperativa Sociale di Solidarietà “Promozione Lavoro” per attività di tirocinio di

allievi del Corso per Operatore Socio Sanitari, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della convenzione con Cooperativa Sociale di Solidarietà “Promozione Lavoro”, per lo svolgimento di attività di tirocinio di allievi del Corso per Operatore Socio Sanitario (ex L.R. n. 20/2001 s.m.i.), nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda ULSS;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE PER TIROCINIO CORSO DI QUALIFICA
PROFESSIONALE “OPERATORE SOCIO SANITARIO”
(DGR N. 811 DEL 05.07.2022 – DDR N. 1028 DEL 26.08.2022)**

TRA

COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ PROMOZIONE LAVORO con sede in San Bonifacio Via Mazzini 15, C.F. e P. IVA n. 01843260231 rappresentata dal presidente pro-tempore FABIO PIUBELLO (d’ora in avanti “Soggetto promotore”).

E

L’Azienda ULSS 8 Berica, con sede in Viale F. Rodolfi 37,36100 Vicenza, C.F./P.IVA02441500242, PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell’Azienda, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale (d’ora in avanti “Soggetto ospitante”).

PREMESSO

- che in base all’art. 4 della Costituzione “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove condizioni che rendono effettivo questo diritto” ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società;
- che l’art. 1 della legge quadro 21/12/78 n. 845 in materia di formazione e di elevazione professionale in attuazione degli artt. 3-4-35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l’acquisizione di una cultura professionale;
- che l’art. 15 della predetta legge prevede espressamente la facoltà per le istituzioni operanti nella formazione professionale di “stipulare

convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienze in particolari impianti e macchinari o specifici processi di promozione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienze di lavoro”;

- che tali attività formative sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi aziendali, essendo parti integranti di un programma più complesso di formazione professionale e che avendo natura formativa, non vengono in alcun modo a configurare e a mettere in atto rapporti di lavoro tra aziende e allievi;

Tenuto conto

- di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 10 del 30/06/1990;
 - di quanto disposto dall'art. 15 legge 21/12/78 n. 845;
 - di quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. 382 del 1980;
 - di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 20 del 16/08/2001 e s.m.i.;
- di quanto disposto dalla DGR n. 811 del 05/07/2022 e dal DDR n. 1028 del 26/08/2022;

- SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Soggetto promotore, per garantire agli allievi dei Corsi O.S.S. da lei gestita una conoscenza concreta della realtà aziendale, di intesa con il Soggetto ospitante organizza tirocini formativi presso idonee strutture e/o servizi al fine di raggiungere gli obiettivi didattici previsti dalla programmazione del curriculum formativo.

ART. 2

Il Soggetto promotore, per la realizzazione dei fini di cui all'art. 1, incarica quale referente del corso in questione con compiti di sorveglianza e di assistenza il Tutor del Corso Domenico Iuliano.

Tale referente potrà esercitare altresì la propria attività educativa e/o formativa in collegamento e in collaborazione con le risorse interne, a tal fine preventivamente indicate e messe a disposizione dalla direzione del Soggetto ospitante.

ART. 3

Il Soggetto ospitante si impegna a mettere a disposizione quanto necessario alle attività formative di cui la precedente art. 1.

ART. 4

Durante il ciclo formativo non viene ad instaurarsi alcun rapporto di lavoro né di subordinazione gerarchica fra Soggetto ospitante ed allievi.

ART. 5

Gli allievi svolgono il periodo di tirocinio affiancati agli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale ed educativa del Soggetto ospitante durante le ore di servizio previste e concordate con il Tutore aziendale.

ART. 6

Gli allievi del Corso O.S.S. si tratteranno presso il Soggetto ospitante per:

- n. 100 ore per l'Area di Degenza Ospedaliera e/o strutture intermedie;
- n. 260 ore per l'Area Anziani; in strutture residenziali o semiresidenziali;
- n. 160 ore, suddivise in due esperienze di n. 80 ore ciascuna, per le Aree Servizio Diurno, Domiciliare/Comunità Alloggio.

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2024.

ART. 7

Il Soggetto promotore garantisce che gli allievi ed i docenti inseriti nel tirocinio manterranno il segreto professionale connesso all'attività.

ART. 8

Il Soggetto promotore assicura che gli allievi sono coperti da Responsabilità Civile con Polizza n° 00054732300219 dell'Assicurazione Cattolica, nonché presso l'INAIL di Verona con posizione PAT 08104063/86.

ART. 9

Si solleva il Soggetto ospitante da ogni responsabilità economica e giuridica soprattutto in merito a pretese retribuzioni o diritti di assunzioni futuri da parte degli allievi.

ART. 10

Il Soggetto promotore si impegna ad informare gli allievi sugli eventuali rischi presenti in relazione al D.lgs. 81/2008 sollevando pertanto il Soggetto ospitante dagli obblighi relativi all'informazione e alla formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del Decreto citato, fatti salvi gli obblighi propri relativi ai rischi specifici della struttura e/o dei servizi nei quali sono inseriti gli allievi.

ART. 11

Qualora si verificassero inadempienze di particolare gravità da parte degli allievi il Soggetto ospitante potrà chiedere al Soggetto promotore la sospensione anche immediata del tirocinio.

ART. 12

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Soggetto Promotore risulta Esente da Imposta di Bollo ai sensi art. 82, comma 5 D.L. n. 117 del 03/07/2017 - Codice del Terzo Settore".

ART. 13

Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, il foro competente è quello di Vicenza.

ART. 14

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Il Legale Rappresentante
Coop. Sociale Promozione Lavoro
(Dott. Fabio Piubello)

Il Direttore Generale
Azienda ULSS 8 Berica
(Dott.ssa Patrizia Simionato)